



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



LA RELAZIONE DEL CURATORE EX ART. 130, CO. 4 CCII

Dott. Ivano Pagliero



INTRODUZIONE: LA RELAZIONE 130 IV COMMA – DIFFERENZE NORMATIVE RELAZIONE 33 I COMMA

ARTICOLO 130 IV COMMA CODICE DELLA CRISI	ARTICOLO 33 I COMMA LEGGE FALLIMENTARE
<p>4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.</p>	<p>I. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>

IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE EX ART. 130, CO. 4, CCII

L'art. 130, co. 4, CCII, consente di individuare un contenuto tipico della relazione, costituito dall'esposizione:

- delle cause della crisi e dell'insolvenza del debitore;
- della diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa;
- della responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale

IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE EX ART. 130, CO. 4, CCII

I seguenti temi rappresentano gli aspetti più significativi del documento:

1. esposizione degli adempimenti svolti dal curatore
2. attivo della procedura
3. passivo della procedura
4. cause e circostanza della crisi
5. elementi di responsabilità del debitore

1) GLI ADEMPIMENTI SVOLTI DAL CURATORE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La relazione ex art. 130, co. 4, CCII costituisce l'occasione in cui il curatore può e deve fornire gli aggiornamenti sull'attività prestata, rispetto a quanto già indicato nell'Informativa ex art. 130, co. 1, CCII.

In tale sede potranno essere forniti gli aggiornamenti:

- sullo stato dell'attività di inventariazione;
- sull'esito dell'accesso alle banche dati;
- sulla gestione dei rapporti con il debitore e i suoi rappresentanti legali;
- circa la documentazione contabile e societaria acquisita

2) L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

Le voci principali che compongono l'attivo derivano:

- dal realizzo dei beni mobili inventariati
- dai beni immobili ricaduti nella procedura
- dal recupero crediti
- dalle azioni revocatorie e recuperatorie



3) IL PASSIVO DELLA PROCEDURA

Il Curatore rappresenta la composizione del passivo della procedura.

Tale esame rileva per i seguenti aspetti:

- permette di comprendere quali siano le classi di creditori maggiormente coinvolte e danneggiate (erario, dipendenti, banche fornitori)
- dalla determinazione temporale del debito insinuato si può comprendere la risalenza del debito e della possibile insolvenza;
- l'esame delle insinuazioni in correlazione con l'esame dei mastri contabili può rilevare l'esistenza di eventuali pagamenti preferenziali ed anche eventualmente revocabili.



4) CAUSE E CIRCOstanze DELLA CRISI

Un aspetto fondamentale dell'analisi curatoriale riguarda l'identificazione precisa della genesi temporale e causale della crisi e dell'insolvenza.

L'esame delle cause della crisi richiede una distinzione sistematica tra fattori endogeni, derivanti dalla gestione interna dell'impresa, e fattori esogeni, legati a circostanze esterne non controllabili dal debitore.

Questa distinzione è essenziale per valutare la responsabilità degli organi sociali e per orientare le eventuali azioni di recupero.



5) LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

L'art. 130, co. 5, CCII, specifica che «*se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società*».

In tale sede possono venire in rilievo:

- elementi di responsabilità civile;
- elementi di responsabilità penale.



5) LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Sotto il profilo penale, le contestazioni più frequenti sono le seguenti:

- distrazioni di somme o denaro;
- esecuzione di pagamenti preferenziali;
- aggravamento del dissesto derivante dalla continuazione dell'attività d'impresa pur a fronte di un patrimonio netto negativo



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



Si ringrazia per l'attenzione

Dott. Ivano Pagliero

*Commercialista
Consulente Tecnico del Giudice
Revisore dei Conti
Corso F. Ferrucci 77/9 – 10138 Torino*



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos